COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE.

N. 61 Reg. Delib. **N. 325 Reg. Pubbl.**

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO ENTRO 45 GIORNI DALLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA TASI 2014 e IMU 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **20,30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

	Presente	Assente
SINDACO: FUMAGALLI Mario Abele	**SI**	
ASSESSORE VICE SINDACO: ARMETTI Francesco	**SI**	
ASSESSORE: SALA Giacomo	**SI**	
	3	**0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. nr.267/2000) il Segretario Comunale Sig.ra CIRAULO Dott.ssa MARIA.

Il Sig. FUMAGALLI MARIO ABELE – SINDACO – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.61 DEL 26.06.2014

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO ENTRO 45 GIORNI DALLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA TASI 2014 e IMU 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 09.04.2014 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IUC 2014-componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili);

PRESO ATTO dei numerosi elementi di novità contenuti nella tassa sui servizi, dei tempi ristretti concessi ai contribuenti per adeguarsi al pagamento, dovuti ai continui aggiornamenti della normativa, nonchè dell'impossibilità dei centri di assistenza fiscale di avviare il servizio di consulenza gratuita in tempi utili per ottemperare alla scadenza della prima rata TASI fissata per il 16 giugno;

DATO ATTO che lo stato di liquidità delle casse comunali consente tale rinvio senza creare problemi alla liquidità dell'ente;

VISTO l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n.472/97 che, in tema di "cause di non punibilità", concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento";

VISTA la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.6.2014 recante ad oggetto:"Tributo per i servizi indivisibili (TASI)- Imposta municipale propria (IMU)- Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo- Art.10 della legge 27 luglio 2000, n.212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:

" 1. *I rapporti tra contribuente e ammonistrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*
2. *Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.*

3. *Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto."*

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2014 n.88 contenete "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno, nel prendere atto della situazione creatasi e nel tener conto del principio di non punibilità sopra menzinato, di non considerare possibili di sanzioni per ritardato pagamento i pagamenti tardivi riferiti alla prima rata TASI 2014 che perverranno entro i primi 45 giorni dalla scadenza stessa vale a dire entro il 31 luglio 2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 comma 1- D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di non considerare possibili di sanzioni per ritardato pagamento i pagamenti tardivi riferiti alla prima rata TASI 2014 e alla prima rata IMU 2014 che perverranno entro i primi 45 giorni dalla scadenza stessa vale a dire entro il 31 luglio 2014;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: RAG. MARIO ABELE FUMAGALLI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 c.1 del DL 267/2000) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) e che in pari data è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. nr.267/2000)

Bene Lario, li 7 LUG. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 GIU. 2014

- X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del decr. lgs.vo n.267/2000)
- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 del decr. lgs.vo n.267/2000)

Bene Lario, li 7 LUG. 2014

Il Segretario Comunale
F.to: CIRAULO DOTT.SSA MARIA

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Bene Lario, li 7 LUG. 2014

Il Segretario Comunale

COMUNE DI BENE LARIO - PROV. CO